



AMGA Legnano S.p.A.

Via Per Busto Arsizio, 53 - 20205 LEGNANO (MI)

TEL. 0331884809 – FAX 0331594287

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL COMUNE DI LEGNANO LOTTO EST

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRE- STAZIONALE

(art. 23, c. 14 e ss, D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)

26/07/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmen Esposito



TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione del verde presso il Comune di Legnano, prevalentemente ma non esclusivamente nella ZONA EST rispetto all'asse della linea ferroviaria. La prestazione principale del presente appalto consiste nell'esecuzione del servizio di manutenzione del verde.

Non vi sono prestazioni secondarie.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà in qualsiasi momento di non stipulare il contratto o di recedere dal contratto parzialmente o totalmente qualora il Comune decida di non affidare il servizio alla scrivente Società. In tal caso verrà corrisposto alla ditta appaltatrice il compenso solo ed esclusivamente per le attività eventualmente rese sino a quel momento e nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo o risarcimento indipendentemente dal periodo di avvio del contratto.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 365 giorni decorrente dalla firma del contratto e se antecedente dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni e nello specifico dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020.

ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO

A richiesta della stazione appaltante, il contratto potrà essere prorogato per un massimo di un anno successivo a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto

L'opzione va esercitata non oltre i tre mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto tramite invio da parte della stazione appaltante di specifica comunicazione. La ditta appaltatrice potrà rifiutare l'attivazione della opzione di proroga, motivando e documentando il rifiuto con una dettagliata analisi, qualora le condizioni tecniche ed economiche dell'appalto non siano più coerenti con l'andamento di mercato.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dalla data di avvio del servizio affidato alla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi. Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1° agosto 2019, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 agosto 2020 prendendo come riferimento



l'incremento dell'indice ISTA FOI NET intercorrente nel periodo tra il 31/7/2019 e il 31/7/2020).

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

L'esecuzione del servizio in questione dovrà avvenire presso le aree indicate nell'allegato 3 e comunque presso tutte le aree non espressamente indicate che il Comune di Legnano e il Comune di Villa Cortese affidano ad AMGA Legnano SpA. Le attività dovranno essere svolte così come meglio dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato.

ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'impresa dovrà comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato: il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) in tema di "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde)
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; la ditta dovrà rispettare pienamente il disposto di cui all'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi applicando il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile per l'appalto e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso i dipendenti della stazione appaltante. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.



ART 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
- Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti conferiti presso le piattaforme ecologiche come meglio dettagliato negli allegati;
- L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell'esecuzione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni;
- L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
- Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- L'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



ART.8 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta.

Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo di tutte le attività svolte nonché gli altri elementi di costo.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 e s.m.i. in merito ai contratti di servizi in forma continuativa, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all'emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

ART. 10 – PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni – fine mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del Dlvo n. 50/2016

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del Dlvo n. 50/16 e s.m.i, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.



ART. 11 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.



L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 16 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.



Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE



Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;



b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. e) e c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla ditta appaltatrice modifiche non sostanziali nei limiti dell'importo complessivo di Euro 60.000 da pagarsi ai prezzi di cui all'elenco prezzi "ASSO VERDE" e non devono alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le prestazioni affidabili con il presente comma consistono indicativamente in taglio erbe, taglio siepi, potature, spollonature ecc.

ART. 20 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.



In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.



Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.23 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziare dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziare.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di anticipo rispetto all'avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.



L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 26– RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.



ART. 27– PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

| Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) | 6 | € 300,00 |
| Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento) | 6 | € 200,00 |
| Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento) | 23 | € 300,00 |
| Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento) | 23 | € 300,00 |
| Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata | 32 | € 200,00 |
| Mancata nomina di un referente | 32 e 58 | € 25,00/ per ogni giorno di ritardo |
| Mancato deposito della quietanza del pagamento del premio della polizza RCT/RCO (per ogni inadempimento) | 22 | Euro 100,00 |
| Mancato utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti e/o del tesserino di riconoscimento | 23 e 35 | Euro 50,00/ per ogni accertamento |
| Mancata notifica alla stazione appaltante ed agli enti competenti di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento) | 23 | Euro 250,00 |
| Impiego di materiale non accettabile da parte della direzione dell'esecuzione (per ogni inadempimento) | 37 | Euro 200,00 |
| Ritardo sulle date stabilite dal Cronoprogramma e/o stabilite da ogni singolo Ordine di Servizio sia sull'inizio sia sulla fine dei servizi stessi e per ogni singolo servizio | PARTE II CSA | Euro 60,00/per ogni giorno di ritardo |
| Ritardata consegna dei Rapporti Giornalieri di Servizio | PARTE II CSA | € 25,00/ per ogni giorno di ritardo |
| Servizi per i quali è prevista la manutenzione continuativa, per ogni accertamento di situazione non conforme | PARTE II CSA | Euro 35,00/per accertamento |
| Per quanto riguarda gli alberi coperti da garanzia di attecchimento, al termine del periodo di garanzia, per ogni pianta morta o non attecchita o non corrispondente agli standard richiesti (oltre all'obbligo della sostituzione in garanzia da parte dell'Appaltatore) | PARTE II CSA | Euro 70,00/per ogni inadempimento |



| | | |
|---|--------------|--|
| Per quanto riguarda le piante arbustive, sarmentose, rampicanti e tappezzanti coperte da garanzia, al termine del periodo di garanzia, per ogni pianta morta o non attecchita o non corrispondente agli standard richiesti (oltre all'obbligo della sostituzione in garanzia da parte dell'Appaltatore) | PARTE II CSA | 10% del valore di fornitura e posa in opera riportato in elenco prezzi come valore a base d'asta |
| Per quanto riguarda il servizio di manutenzione e gestione continuativa degli impianti irrigui, in caso di mancato funzionamento dell'impianto di irrigazione o di funzionamento non corretto dello stesso (oltre a rifondere i danni eventualmente subiti dal prato e dalle piante presenti) | PARTE II CSA | Euro 50,00/per ogni accertamento di non conformità |
| Danni provocati ad alberi durante l'esecuzione delle lavorazioni così come descritte nel CSA | PARTE II CSA | Euro 60,00/per ogni albero danneggiato |
| Danni provocati agli arbusti durante l'esecuzione delle lavorazioni così come descritte nel CSA | PARTE II CSA | Euro 15,00/per ogni arbusto danneggiato |
| Mancata raccolta delle risulite nella medesima giornata di esecuzione del taglio (nel caso di rasatura o sfalcio dei tappeti erbosi, dei prati rustici, delle banchine stradali con raccolta) | PARTE II CSA | Euro 35,00/per accertamento |
| Subcontratto non comunicato | CSA | Euro 200,00 |

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Per tutti i servizi previsti l'intervento parziale sarà considerato come intervento non eseguito nel suo complesso e, pertanto, oltre all'applicazione delle penali, non sarà contabilizzato e non si procederà alla sua liquidazione.

ART. 28 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:



| Grave errore | Art. Capitolato |
|---|------------------|
| Mancata applicazione del CCNL di riferimento | 6 |
| Mancata assunzione di lavoratori disabili | 6 |
| Subappalto non autorizzato | 19 |
| DURC negativo consecutivo per due volte consecutive | 9 |
| Interruzione nell'espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni consecutivi) | CSA PARTE II |
| Subcontratto non comunicato (per la seconda volta) | CSA |
| Mancato rispetto di quanto dichiarato nel progetto tecnico presentato in sede di gara | Progetto tecnico |

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo n. 50/16.

ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.



Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 29 BIS – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.



ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e smi ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 31- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali,
- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere,
- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n. 955.



ART. 33- DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 34- FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA). È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 35 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

Le prescrizioni di seguito indicate stabiliscono **le operazioni minime** che la ditta appaltatrice dovrà rispettare per la manutenzione del verde pubblico di Legnano.

ART. 36- DEFINIZIONI

“D.E.C.”

Con l'acronimo D.E.C. si intende l'Ufficio preposto alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto ivi compresi assistenti e consulenti che abbiano titolo ad impartire ordini o disposizioni all'Appaltatore.

“SERVIZIO”

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, col termine di **“servizio”** sono indicate tutte le prestazioni, le lavorazioni, i noli e le forniture ordinate dal D.E.C. con riferimento agli elenchi prezzi contrattuali e agli eventuali nuovi prezzi e/o preventivi concordati.

“LOTTO EST” e “LOTTO OVEST”

La ferrovia FFSS attraversa il territorio del Comune di Legnano da Nord a Sud.

Per "LOTTO EST" si intende tutto il territorio del Comune di Legnano ad Est della ferrovia mentre per "LOTTO OVEST" si intende tutto il territorio del Comune di Legnano ad Ovest della ferrovia.

La ferrovia, nella tratta a Nord, curva in direzione Ovest. Posto che la cartografia ha il Nord in alto per convenzione, l'Est della ferrovia è tutto ciò che sta alla sua destra e l'Ovest tutto ciò che sta alla sua sinistra. Le vie che attraversano la ferrovia appartengono in parte ad uno ed in parte all'altro lotto.

ART 37– SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI



Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito C.S.A.), l'Impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni locali di lavoro e delle condizioni vegetative generali delle aree e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi di manutenzione.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel presente C.S.A. e relative specifiche.

L'impresa si impegna a prendere in carico le aree nella situazione oggettiva in cui esse si troveranno al momento della consegna senza poter eccepire alcunché riguardo a problematiche pregresse o a manutenzioni non eseguite in passato.

In tutti questi casi l'Appaltatore è comunque tenuto a ristabilire la piena conformità delle aree, relativamente ai servizi previsti ed eventualmente offerti come migliorativi.

Il dimensionamento reale dei vari servizi previsti dall'appalto deve essere desunto dall'Appaltatore sulla base di sopralluoghi puntuali che lo stesso si impegna ad eseguire preliminarmente alla formulazione dell'offerta.

Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura delle attività da svolgere sia sul tipo di materiali da fornire.

L'impresa dovrà esplicitare, esclusivamente in forma scritta, eventuali dubbi alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima del termine ultimo per la presentazione dell'offerta così che la Stazione Appaltante possa dare le stesse informazioni a tutti i concorrenti.

Nel formulare la propria offerta l'Appaltatore, essendo necessariamente esperto del settore, avrà tenuto debito conto di tutti i fattori influenti.

La distinzione del patrimonio botanico presente nelle varie tipologie di Alberi, Arbusti, Siepi, Tappezzanti, Rampicanti è dato dal D.E.C. a proprio insindacabile giudizio

ART 38 – DISPOSIZIONI GENERALI

La ditta appaltatrice deve eseguire i servizi dettagliati nel presente capitolato, così come di seguito riportato, prevalentemente ma non esclusivamente presso il Comune di Legnano – LOTTO EST.

I prezzi riportati nell'elenco prezzi o nel computo metrico sono comprensivi dell'esecuzione di tutte le operazioni descritte, per ogni tipo di intervento, nei paragrafi successivi.

Mentre l'Elenco prezzi è parte integrante del contratto, il Computo Metrico è solo indicativo e la Stazione appaltante potrà modificarlo in base alle proprie necessità e alle necessità del Comune di Legnano.

Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori dovrà possedere tutti i DPI e rispettare tutte le disposizioni del PSS e/o dei Documenti di Valutazione dei Rischi previste per i vari interventi.

Dovrà altresì indossare un tesserino di riconoscimento con indicato: nome, cognome, matricola e foto tessera".

Lo smaltimento del materiale di risulta, anche se non specificatamente indicato nei paragrafi successivi, dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente a totale carico della Ditta, compresi gli oneri di discarica.

ART .39- CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La Ditta appaltatrice nello svolgimento di tutte le attività inerenti il presente appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 13.12.2013 e smi attenendosi alle prescrizioni in esso contenute.

ART. 40- ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari riguardanti l'appalto in oggetto sono quelli riportati nell' allegato ELENCO PREZZI UNITARI.



L'Elenco Prezzi Unitari è parte integrante del contratto e sui singoli prezzi dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Per i prezzi non contemplati nell'Elenco Prezzi Unitari valgono e saranno applicati i prezzi contenuti nel listino Assoverde 2015-2017 da scontare del ribasso praticato e con la precisazione che nei prezzi medesimi devono intendersi sempre inclusi gli oneri di scarica, a differenza di quanto eventualmente riportato nel listino stesso.

Per i prezzi non contemplati nell'Elenco Prezzi Unitari e nel listino Assoverde 2015-2017 valgono e saranno applicati i prezzi contenuti nel listino Comune di Milano 2017 da scontare del ribasso praticato e con la precisazione che nei prezzi medesimi devono intendersi sempre inclusi gli oneri di scarica, a differenza di quanto eventualmente riportato nel listino stesso.

ART 41 – RAPPORTI GIORNALIERI DI SERVIZIO

L'Appaltatore deve sempre compilare dei rapporti giornalieri di servizio (di seguito chiamati R.G.S.) secondo il modello di seguito riportato.

I R.G.S. devono essere compilati a PC/macchina con caratteri perfettamente leggibili di dimensione non inferiore all'equivalente di "Arial 11"; è concessa la compilazione a mano purchè si scriva in stampatello o con ottima calligrafia.

Nel R.G.S., per i servizi programmati, deve essere riportata la tipologia dell'intervento eseguito utilizzando esclusivamente le definizioni riportate nel presente Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.).

Le località censite dovranno essere indicate col proprio codice numerico e non scritte per esteso; la compilazione deve essere fatta in ordine crescente di codice numerico al fine di agevolare il controllo sia della DL sia del compilatore

La scritta per esteso è invece obbligatoria per le località senza codice numerico: tipicamente le banchine stradali.

Ad ogni giorno di effettivo servizio prestato dovrà corrispondere una pagina in formato A4, o più di una in caso di necessità.

Non è ammesso sintetizzare più giornate lavorative in un solo rapporto.

L'insieme dei R.G.S. costituirà una sorta di giornale dei servizi di cui la D.E.C. potrà avvalersi per effettuare la contabilità.

L'Appaltatore potrà scegliere un'impostazione del R.G.S. diversa da quella indicata ma le informazioni in esso contenute dovranno essere le medesime.

I R.G.S. dovranno essere consegnati alla D.L. nella mattinata del giorno successivo a quello d'intervento. In alternativa l'Appaltatore potrà inviare i R.G.S. via fax al numero stabilito dalla D.E.C. a condizione che il numero dell'apparecchio dell'Appaltatore sia "in chiaro" e che compaiano nei riscontri della D.L. il numero stesso, la data e l'ora d'invio. In caso di mancato funzionamento, anche per problemi dell'apparecchio ricevente, la D.E.C. potrà pretendere la consegna manuale dei R.G.S.

La D.E.C., a proprio insindacabile giudizio, qualora il servizio proceda in modo corretto e senza intralci, potrà autorizzare l'invio dei R.G.S. tramite mail.

Resta inteso che la D.E.C. raccoglie i R.G.S. con riserva mantenendo la facoltà di effettuare gli opportuni controlli. In pratica, per quanto concerne la contabilità dei servizi, i rapporti giornalieri così prodotti rimangono vincolanti per l'Appaltatore ma non per la D.E.C. che si riserva la facoltà di tenerne conto o meno secondo le risultanze dei controlli effettuati.

Il numero di ore lavorative segnato nei R.G.S. e la composizione delle squadre non potrà mai avere alcun



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

annotazioni

il caposquadra

La stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice senza che gli venga riconosciuto alcun onere aggiuntivo, di indicare giornalmente le attività svolte mediante l'utilizzo di un programma gestionale messo a disposizione da AMGA.

AMGA infatti provvederà a comunicare alla Ditta Appaltatrice le credenziali di accesso al programma gestionale prima dell'avvio delle prestazioni o comunque quando la stessa lo riterrà opportuno.

Sarà cura del DEC inoltrare al Referente dell'Appalto non solo le credenziali di accesso ma anche le istruzioni operative per il corretto utilizzo dello stesso.

ART 42 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, REPERIBILITA' E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri, durante l'orario di lavoro, un suo referente (Referente di cantiere) con ampio mandato ed ampia autonomia decisionale, abilitato a:

- eseguire sopralluoghi e verifiche insieme alla D.E.C. dietro semplice richiesta verbale della stessa,
- prendere decisioni operative immediate circa eventuali ordini o prescrizioni impartite dalla D.E.C.,
- allontanare dal cantiere personale non gradito o privo dei requisiti necessari, dietro semplice richiesta verbale della D.E.C.
- fermare le attività di cantiere, dietro semplice richiesta verbale della D.E.C., qualora siano accertate gravi inadempienze, per esempio il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

La D.E.C. si riserva di valutare l'effettiva esperienza e preparazione tecnica del Referente di cantiere e di chiederne la sostituzione qualora, a titolo di esempio:

- non fosse all'altezza del compito assegnato,
- non fossero eseguiti gli ordini impartiti,
- non fosse dotato della necessaria autonomia,
- non fosse dotato della necessaria autorevolezza nei confronti dei subordinati

L'Appaltatore deve comunicare per iscritto, entro 24 ore dalla firma del verbale di consegna dei servizi, il nominativo del referente di cantiere e dotarlo di recapito telefonico portatile perché possa essere immediatamente localizzato in caso di necessità.

Il Referente di cantiere dovrà essere reperibile telefonicamente almeno dalle ore 7.30 alle ore 19.30 salvo diverso impegno previsto in altro documento contrattuale (es. reperibilità, pronto intervento ecc.).

Non è concesso all'Appaltatore l'utilizzo di segreterie telefoniche.

Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'Appaltatore.

La mancata comunicazione scritta del nominativo del Referente di cantiere darà luogo all'emissione delle penali previste dal presente C.S.A.

L'Appaltatore altresì avrà la facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli



perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dell'Esecuzione (in seguito chiamata D.E.C.), ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita dei servizi, agli interessi del Committente, alle norme di sicurezza o al rispetto dei tempi previsti.

La D.E.C. produrrà un dettagliato cronoprogramma di esecuzione dei servizi previsti dal contratto.

In particolare ogni tipologia d'intervento avrà delle precise date d'inizio e di fine, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal capitolato o stabiliti dalla D.E.C.

Il cronoprogramma è impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettarlo integralmente.

La D.E.C. potrà apportare modifiche al cronoprogramma in ogni momento.

La D.E.C., indipendentemente dalla presenza o meno del cronoprogramma dei servizi, potrà emettere, in qualsiasi momento, degli Ordini di Servizio (Ods) intimando all'Appaltatore di iniziare e concludere dei servizi, anche non previsti dall'appalto, in località ed entro termini precisi.

Tutto ciò nell'interesse del Committente per un migliore e più rapido controllo dell'Appaltatore e nell'interesse dello stesso Appaltatore per una più razionale organizzazione dei servizi (autorizzazioni, segnaletica, ordinanze di rimozione, chiusura strade, previsione di impegno della manodopera e dei mezzi ecc

ART. 43 - OPERAZIONI DI POTATURA

Gli interventi di potatura, oltre a quanto di seguito descritto, vanno eseguiti nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione dell'esecuzione in sede esecutiva dei lavori.

Durante le operazioni di potatura la Ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla Direzione dell'esecuzione tutte le situazioni di instabilità, reale o sospetta, rinvenute sulle parti alte degli alberi o, comunque, non visibili da terra.

Tutte le operazioni di rifilatura dei monconi e di eventuale drenaggio dovranno essere concordate con la Direzione dell'esecuzione.

Il taglio di rami, branche o monconi dovrà essere eseguito rispettando il naturale allargamento in genere presente alla loro inserzione (collare). La Ditta risponderà di eventuali danneggiamenti in tal senso.

La Direzione dell'esecuzione se lo riterrà necessario (ad esempio durante la potatura di alberi ammalati), potrà richiedere la disinfezione delle ferite, comunque provocate durante gli interventi di potatura, con prodotti ad azione anti - crittogamica.

Le attrezzature utilizzate per il taglio, allorché richiesto dalla Direzione dell'esecuzione per presenza, anche sospetta di malattie epidemiche delle piante, dovranno essere trattate con disinfettanti a largo spettro all'inizio e alla fine della giornata nonché passando da una pianta alla successiva. In casi particolari, indicati dalla Direzione dell'esecuzione, tali trattamenti dovranno essere effettuati più di sovente.

Per tutti i lavori previsti il materiale risultante dagli interventi di manutenzione e, con esso, quello già presente a terra dovrà essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate nel rispetto della legislazione vigente in materia. Diverse utilizzazioni (es. legna da ardere, "cippato" per pacciamature ecc.) potranno avvenire solo nel rispetto della normativa e dovranno essere preventivamente accordate con la Direzione dell'esecuzione che ne valuterà la compatibilità con i problemi fitoiatrici eventualmente presenti.

Durante gli interventi di potatura dovranno essere asportati fili, legacci e materiali di qualsiasi tipo legati o conficcati sulle piante.

I tipi di potatura che potranno essere richiesti sono i seguenti:

a) Potatura di rimonda



E' un insieme di operazioni consistenti nell'asportazione di tutte le parti secche, marcescenti, mortificate, chiaramente ammalate o pericolose presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualunque dimensione. Sono pure parte integrante di detta potatura la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e quella dei monconi, l'ispezione della chioma, il drenaggio delle sacche con ristagno d'acqua e l'eliminazione dell'edera o di altri rampicanti eventualmente presenti.

Oltre a quanto sopra indicato la Direzione dell'esecuzione potrà richiedere piccoli interventi di contenimento laterale dei rami oppure innalzamento della chioma.

b) Potatura di ristrutturazione

Consiste nella eliminazione di parti, a volte consistenti, altre volte estremamente limitate, della chioma al fine di prevenire rotture accidentali o di ovviare a potature sbagliate o a problemi derivati da fattori naturali.

In pratica si interviene drasticamente su rami o branche che sbilanciano o appesantiscono la pianta o parti di essa nell'intento di conferire alla fronda un migliore aspetto, il più stabile e naturale possibile.

La potatura di ristrutturazione comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.

c) Potatura di contenimento

Consiste nel ridurre la parte aerea della pianta secondo le direttive impartite dalla Direzione dell'esecuzione. Può interessare tutta la chioma (potatura di contenimento vera e propria) o solo le sue parti laterali (potatura di contenimento laterale). Essa ha come scopo primario quello di rendere il volume della chioma compatibile con lo spazio a disposizione (per esempio per evitare interferenze con la rete tecnologica o con manufatti di vario tipo) e di prevenire rotture accidentali sotto l'azione di agenti atmosferici.

La potatura di contenimento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.

d) Potatura di innalzamento

Consiste nell'eliminazione o nell'accorciamento dei palchi più bassi della chioma. Sarà la Direzione dell'esecuzione, in sede esecutiva dei lavori ad indicare quanto innalzare la chioma o contenere i rami più bassi. La potatura di innalzamento comprende anche la potatura di rimonda solo se specificato.

e) Potatura di mantenimento

Interessa per lo più le piante allevate in forme obbligate, ma può riguardare tutti gli alberi ed ha lo scopo di far mantenere alla chioma la forma precedentemente conferita. La potatura di mantenimento interessa anche alcune conifere (per esempio Tuia, Cipresso, Cipresso dell'Arizona ecc.) che, se allevate in forma libera, possono subire gravi danni da neve oppure perdere le loro caratteristiche ornamentali. Nel caso si tema l'effetto dei carichi da neve è necessario accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor quantità possibile.

La potatura di mantenimento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.

f) Potatura di formazione

Eseguita su giovani soggetti, ha lo scopo di conferire alla pianta la forma voluta, regolando lo sviluppo e l'equilibrio della chioma. Gli interventi che maggiormente vanno effettuati durante questo tipo di potatura sono il taglio dei rami più bassi ed il diradamento di quelli soprannumerari o mal inseriti col fine di rilasciare le parti più vigorose e meglio conformate della chioma. La potatura di formazione comprende anche l'eliminazione di eventuali polloni basali e dei ricacci presenti sul fusto al di sotto del palco principale.

La potatura di formazione comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.



g) Potatura di risanamento

Normalmente è prevista per i Platani colpiti dall'antracnosi (*Gnomonia veneta*) e consiste nel taglio dei rami maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-3 anni) evitando però di modificare sostanzialmente la forma della chioma degli alberi. Non dovranno cioè essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo eventuali casi particolari preventivamente indicati dalla Direzione dell'esecuzione.

La potatura di risanamento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.

h) Potatura di sfoltimento o di diradamento

Viene eseguita col fine di diminuire la densità della fronda eliminando, in particolar modo, i rami più deboli, sottili, "fuori posto" ed incrociantesi per ottenere la densità desiderata. Sostanzialmente si vuole cercare di togliere i rami che sono destinati a seccare nel giro di pochi anni e permettere alla luce di illuminare tutte le parti della chioma.

La potatura di sfoltimento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.

i) Spollonatura

La spollonatura è un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di Tiglio, ma anche soggetti di altre specie arboree quando è necessario. L'operazione consiste nell'eliminazione di tutti i ricacci presenti alla base della pianta e di quelli posti sul fusto.

Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alberi la spollonatura è stata suddivisa in "spollonatura bassa" e "spollonatura alta".

La spollonatura bassa comprende, oltre all'eliminazione dei ricacci basali, il taglio dei rami presenti sul fusto fino ad un'altezza di 2 metri da terra. E' un'operazione che, va sempre eseguita sia durante il taglio dell'erba (se gli alberi sono radicati su un tappeto erboso), sia durante la pulizia del tondello (se gli alberi sono radicati in tondelli all'interno di marciapiedi, bordi stradali, ecc.).

Nella spollonatura alta (che comprende tutte le operazioni previste per la spollonatura bassa) il taglio dei rami presenti sul fusto va eseguito fino al limite delle branche principali, compresa quindi la pulizia del "castello". Per alberi con branche principali inserite molto in alto il limite della spollonatura è fissato in 5 m di altezza. In ogni caso sarà la Direzione dell'esecuzione che, in sede esecutiva dei lavori, stabilirà l'altezza della spollonatura alta.

In entrambi i casi (spollonatura alta e bassa) il taglio va eseguito a macchina (motosega, tosaerba) o a mano (forbici, troncaremi); i ricacci devono risultare comunque perfettamente asportati dal fusto). I polloni vanno tagliati rasente al terreno (polloni basali) o al fusto che però non deve in alcun modo essere danneggiato con scortecciature, ferite o altro (la Ditta dovrà rispondere di tali danneggiamenti). E' vietato l'uso del rifilatore (decespugliatore) per eliminare i polloni presenti sul fusto e, in presenza di piante giovani o con corteccia tenera, anche alla base del fusto.

La potatura di rimonda del secco o potature che prevedono tagli molto limitati possono essere eseguite durante tutto il corso dell'anno; gli altri interventi di potatura vanno eseguiti o durante il periodo di riposo vegetativo (da fine ottobre a tutto marzo) oppure in estate.

E' preferibile comunque eseguire i tagli, soprattutto se di una certa entità, durante il periodo di riposo vegetativo, evitando in ogni caso i giorni di gelo. Le potature non vanno poi eseguite durante la schiusura delle gemme e, soprattutto, subito prima della caduta delle foglie.

ART.44 - ISPEZIONE DENDROCHIRURGICA



L'ispezione o sondaggio dendrochirurgico consiste nel controllo, eseguito con attrezzatura dendrochirurgica, delle dimensioni del tessuto alterato da carie o marciumi al fine di verificare la stabilità di una branca, di un grosso ramo oppure dell'intero albero.

Altre operazioni di dendrochirurgia risultano essere:

a) Consolidamento

Comprende gli interventi miranti a rinforzare e rendere più stabili e sicure le parti dell'albero potenzialmente pericolose, perché deboli, mediante l'uso di perni passanti e tiranti.

In particolare si utilizzeranno perni passanti (barre di acciaio filettate fissate, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione, con appositi bulloni, rondelle e spessori) per legare tra loro branche e grossi rami alla base di biforcazioni molto strette, soprattutto in presenza di intrusioni corticali. I tiranti, invece, sempre in acciaio, di lunghezza e spessore adatti (concordati di volta in volta con la Direzione dell'esecuzione) a sopportare determinate sollecitazioni e carichi, vanno tesi tra rami o branche ad altezze indicate, caso per caso, dalla Direzione dell'esecuzione.

Tali cavi devono essere fissati con morsetti in acciaio prevedendo l'uso di redance per limitare l'usura dovuta all'attrito.

Salvo casi particolari indicati dalla Direzione dell'esecuzione, non si devono eseguire legature "a cappio" attorno a rami o branche, ma i cavi devono essere tesi bucando il ramo e fissando il cavo con rondelle e morsetti. Le rondelle, sempre in acciaio, in alcuni casi dovranno avere dimensioni molto elevate e perciò realizzate appositamente.

b) Drenaggio

Intervento che serve ad evitare, mediante l'incisione di tacche o l'apertura di fori, generalmente sul fusto oppure all'intersezione delle branche (in posizione appropriata) o su grossi rami, il ristagno dell'acqua e la conseguente formazione di ghiaccio durante i mesi invernali.

Gli interventi di dendrochirurgia possono essere effettuati durante tutto il corso dell'anno ma sono da preferire i mesi primaverili ed estivi.

ART 45– POTATURA E MANUTENZIONE DI ARBUSTI E TAPPEZZANTI

Potatura

La potatura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della D.E.C., col fine di favorire o regolarizzare la fioritura oppure di contenere lo sviluppo o, ancora, di conferire forma particolare alla pianta; si dovrà eseguire anche la rimonda delle parti secche o ammalate o danneggiate. In concomitanza della potatura, compreso nel prezzo, si dovranno eliminare eventuali piante infestanti rampicanti (edera, convolvolo, vite del Canada ecc.). la potatura con tosasiepi deve essere preventivamente approvata dal D.E.C.; l'appaltatore è tenuto a farne richiesta formale precisando le entità che saranno interessate,

Il DEC potrà chiedere di eseguire potature drastiche o molto drastiche di "riforma" o di "ringiovanimento" senza che questo comporti costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

Nel caso si tratti di piante tappezzanti o rampicanti la potatura avrà principalmente lo scopo di non far debordare le piante tappezzanti al di fuori delle aiuole o delle aree a loro destinate e contenere lo sviluppo delle piante rampicanti in modo che non risultino competitive con altre specie vegetali o non creino problemi ai manufatti eventualmente presenti.

Manutenzione

La manutenzione comprende:



- la potatura,
- la sarchiatura e scerbatura alla base con eliminazione di tutte le piante infestanti, comprese quelle arboree; particolare cura dovrà essere dedicata all'estirpazione delle piante infestanti e particolarmente invasive, per esempio Ailanto,
- asportazione di tutti i rifiuti, sassi e corpi estranei eventualmente presenti
- concimazione utilizzando prodotti contenenti azoto, fosforo, potassio e microelementi, approvati dalla D.E.C.,
- nel caso delle piante tappezzanti è da prevedere l'eliminazione delle piante infestanti che potrà avvenire, in base al grado di copertura del suolo, mediante zappettatura od estirpazione.

Manutenzione continuativa

Nel caso di manutenzione continuativa, qualora specificato in Elenco Prezzi, gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti in numero illimitato secondo necessità.

La potatura e la manutenzione degli arbusti e delle tappezzanti sarà eseguita nei periodi indicati di volta in volta dalla DEC in base all'andamento climatico, alle caratteristiche delle piante ed ai risultati che si vogliono conseguire.

Tutto il materiale di risulta derivante dalle operazioni sopra descritte dovrà essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate a spese della Ditta, oneri inclusi, nella stessa giornata.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione della potatura o della manutenzione di arbusti a perfetta regola d'arte è computato in 1 (uno) giorno solare (quindi compresi festivi) ogni 300 mq di superficie di insidenza, indipendentemente dal frazionamento (vedi esempi precedenti – taglio erba e raccolta foglie) e indipendentemente dall'altezza.

ART 46 – POTATURA E MANUTENZIONE DELLE SIEPI

Potatura

La potatura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della D.E.C., col fine prevalente di mantenere le siepi ad un'altezza e con una forma indicate di volta in volta dal DEC; si dovrà eseguire anche la rimonda delle parti secche o ammalate o danneggiate. In concomitanza della potatura, compreso nel prezzo, si dovranno eliminare eventuali piante infestanti rampicanti (edera, convolvolo, vite del Canada ecc.). la potatura con tosasiepi deve essere preventivamente approvata dal D.E.C.; l'appaltatore è tenuto a farne richiesta formale precisando le entità che saranno interessate,

Il DEC potrà chiedere di eseguire potature drastiche o molto drastiche di "riforma" o di "ringiovanimento" senza che questo comporti costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

Manutenzione

La manutenzione comprende:

- la potatura,
- la sarchiatura e scerbatura alla base con eliminazione di tutte le piante infestanti, comprese quelle arboree; particolare cura dovrà essere dedicata all'estirpazione delle piante infestanti e particolarmente invasive, per esempio Ailanto,
- asportazione di tutti i rifiuti, sassi e corpi estranei eventualmente presenti



- concimazione utilizzando prodotti contenenti azoto, fosforo, potassio e microelementi, approvati dalla D.E.C.,

Manutenzione continuativa

Nel caso di manutenzione continuativa, qualora specificato in Elenco Prezzi, gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti in numero illimitato secondo necessità.

La D.E.C., in sede esecutiva, indicherà l'entità del taglio che, in genere ma non sempre, ha lo scopo di riportare la siepe nelle dimensioni dell'anno precedente e va eseguita mediante l'uso di forbici o tosasiepi. La D.E.C. potrà richiedere l'esecuzione di tagli drastici, cosiddetti di ringiovanimento, che l'appaltatore deve garantire senza alcun onere aggiuntivo. In questi casi si utilizzeranno motoseghe e forbici pneumatiche. Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate a spese della Ditta, oneri inclusi.

La potatura e la manutenzione delle siepi sarà eseguita nei periodi indicati di volta in volta dalla D.E.C. in base all'andamento climatico, alle caratteristiche delle piante ed ai risultati che si vogliono conseguire.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione della potatura o della manutenzione di siepi a perfetta regola d'arte è computato in 1 (uno) giorno solare (quindi compresi festivi) ogni 400 mq di superficie di insidenza, indipendentemente dal frazionamento (vedi esempi precedenti – taglio erba e raccolta foglie) e indipendentemente dall'altezza.

ART.47- MANUTENZIONE DI VASI E FIORIERE

Consiste in:

- pulizia di tutti i rifiuti eventualmente presenti nelle fioriere;
- estirpazione di tutte le erbe ed altre piante infestanti;
- rimescolamento superficiale del terreno senza danneggiare le radici delle piante coltivate;
- aggiunta di terriccio, se e dove necessario, in base alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione.
- concimazione da eseguire con concimi a lento effetto (concimi cioè che cedono gradatamente al terreno, nel corso del tempo, gli elementi nutritivi di cui sono dotati).
- irrigazioni in base all'andamento stagionale ed alle richieste dalla direzione dell'esecuzione fornendo, se non specificato diversamente dalla Direzione dell'esecuzione., 20-25 litri di acqua per vaso o fioriera.

Oltre alle operazioni sopra descritte, che sono specifiche delle fioriere, va eseguita anche la manutenzione delle piante delle fioriere come stabilito nel paragrafo 3.

Ai fini contabili l'aggiunta di terriccio, come la fornitura e messa a dimora di nuove piante, ad integrazione di eventuali fallanze, non sono, di norma, comprese nella manutenzione e devono pertanto essere valutate, quantificate e compensate di volta in volta.

ART. 48- IRRIGAZIONI

Le irrigazioni, anche chiamate annaffiature o innaffiature, vanno eseguite nel primo mattino o, meglio, nel tardo pomeriggio. La canna deve essere munita nella parte terminale di aspersione a doccia e l'acqua, oltre a non essere molto fredda, deve scendere per caduta o comunque avere bassa pressione per non sollevare



il terreno mettendo a nudo le radici; deve riempire tutto il tondello senza, peraltro, trascinare asportando terreno. L'acqua verrà versata direttamente nel tubo forato interrato a livello della zolla se già presente. Il quantitativo di acqua da distribuire, che potrà variare in base alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione, è, nel caso di giovani alberi, dell'ordine di 40-50 litri/pianta, minore per gli arbusti. In caso di irrigazioni effettuate con botte, questa dovrà essere munita di congegno conta litri in modo da poter verificare il quantitativo di acqua erogata

Le annaffiature vanno eseguite, in base alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione, nel periodo di attività vegetativa nei mesi più caldi e secchi, quando le piante hanno elevate necessità idriche.

ART.49 - CONCIMAZIONI

Le concimazioni consistono nella somministrazione alla pianta di sostanze fertilizzanti di vario tipo, col fine di stimolarla e renderla più adatta a superare situazioni difficili o problemi derivanti da una diminuita attività vegetativa.

In pratica, nel caso di concimazione di alberi, il quantitativo di fertilizzante verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione dell'esecuzione, in genere kg 0,5-1 per albero e dovrà, se non diversamente precisato, contenere azoto (ammoniacale e nitrico), fosforo, potassio, calcio e microelementi. Tale fertilizzante dovrà essere distribuito in prossimità delle radici mediante una leggera lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno e potrà essere integrato con l'aggiunta di prodotti ormonici stimolanti l'attività vegetativa delle piante.

Le miscele di concimi chimici od organici da utilizzare saranno indicate od approvate dalla Direzione dell'esecuzione in sede esecutiva dei lavori.

Nel caso di alberature stradali o di terreno molto costipato oppure per non causare alcun danno alle radici la Direzione dell'esecuzione potrà imporre di somministrare i fertilizzanti in veicolo acquoso, eventualmente ricorrendo all'uso del palo iniettore.

In altri casi e, soprattutto per piante di grandi dimensioni o di pregio particolare, potrà essere richiesta la somministrazione del concime mediante trapano.

Questa tecnica consiste nell'eseguire fori profondi 30-40 cm, con \varnothing di 3-5 cm e in numero di 3-4/m², su tutta la superficie esplorata dalle radici. I fori saranno poi riempiti con concime organico di tipo granulare o pellettato (es. polline, cornunghia, ecc.) miscelato a concime chimico complesso contenente azoto, fosforo, potassio e micro elementi. Si potranno utilizzare anche miscele di concimi chimici ed organici già presenti in commercio; in ogni caso sarà la Direzione dell'esecuzione a stabilire od approvare i prodotti da utilizzare.

La Direzione dell'esecuzione si riserva di fare eseguire, in qualsiasi momento, controlli ed analisi sulle caratteristiche e sui quantitativi di fertilizzante impiegato.

Per quanto riguarda la concimazione di arbusti, siepi e tappeti erbosi, valgono le stesse considerazioni poc'anzi menzionate: i principi fertilizzanti sono i medesimi, le quantità invece varieranno in relazione alle dimensioni degli arbusti e delle siepi da concimare ed al titolo dei prodotti utilizzati.

Nel caso di concimazione di piante radicate in vasi o fioriere bisognerà utilizzare concimi a lento effetto (concimi cioè che cedono gradatamente al terreno, nel corso del tempo, gli elementi nutritivi di cui sono dotati) indicati od approvati dalla Direzione dell'esecuzione, per evitare di intervenire continuamente con somministrazioni di fertilizzanti in quanto le piante che vivono nei vasi, a causa dello spazio ristretto, risentono maggiormente sia della carenza di sostanze nutritive che di un loro eccesso.



Le concimazioni liquide od a pronto effetto vanno eseguite durante il periodo di attività vegetativa delle piante; nel caso degli alberi vanno fatte coincidere con la pulizia del tonello e, nel caso si utilizzino prodotti solidi, devono essere seguite dall'annaffiatura.

Le concimazioni organiche o miste andranno invece eseguite durante l'inverno (in genere alla fine della stagione).

Quanto di seguito descritto deve tenere conto delle limitazioni imposte dal D.lgs 14/08/2012 n° 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), dal D.M.paf 22/01/2014 (Adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari D.lgs n° 150 del 14/08/2012) e dal DGr. X3233 del 6 marzo 2015 (PAR) (approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano d'Azione Nazionale) e dalle successive modifiche ed integrazioni.

I trattamenti antiparassitari consistono quasi sempre nell'irrorazione degli alberi con soluzioni contenenti prodotti antiparassitari in veicolo acquoso.

La "soglia di intervento" (limite di infestazione oltre il quale la pianta può subire danni rilevanti, si può creare fastidio alle persone, ecc.) verrà stabilita dalla D.E.C.

Gli alberi da disinfettare ed il periodo in cui effettuare i trattamenti verranno di volta in volta stabiliti dalla D.E.C. In ogni caso il trattamento non va mai eseguito in fioritura (la Ditta sarà ritenuta responsabile del trattamento in tale periodo).

I prodotti commerciali dovranno essere regolarmente registrati dal Ministero della Sanità per l'impiego specifico (ospite, parassita, ambiente ecc.).

Non è concesso arrivare sul cantiere con miscele già pronte; esse dovranno essere preparate subito prima dell'inizio dei lavori alla presenza di personale della D.E.C.

Le confezioni dei prodotti utilizzati dovranno essere conservate al fine di facilitare i controlli e l'eventuale intervento del medico in caso di intossicazione.

Le disinfezioni, salvo diversi accordi, dovranno essere eseguite in ore notturne, in giornate non ventose, ed effettuate avanzando molto lentamente in modo da irrorare adeguatamente le piante.

Per servizi svolti su strada l'Appaltatore dovrà garantire sempre la presenza di almeno n° 3 operatori; uno alla guida dell'automezzo e due, rispettivamente, in posizione di testa e di coda rispetto al cantiere.

Gli automezzi saranno muniti di lampeggiante giallo e il tutto sarà organizzato al fine di evitare danni a terzi di cui l'Appaltatore è in ogni caso responsabile.

Per servizi non svolti su strada potrà essere sufficiente, a giudizio della D.E.C., la presenza di n° 2 soli operatori.

L'Appaltatore dovrà fornire una garanzia sull'efficacia del trattamento e contro eventuali danni, diretti ed indiretti, arrecati.

In caso di pioggia sopravvenuta entro 24 ore dall'esecuzione del trattamento, l'Appaltatore è obbligato ad effettuarne un altro senza pretendere per esso maggiori compensi. La D.E.C., a proprio insindacabile giudizio, potrà esentare l'Appaltatore da tale obbligo nel caso fossero usati principi attivi ad azione molto rapida o si osservassero comunque risultati soddisfacenti.

In ogni caso il trattamento non va mai eseguito in fioritura (la Ditta sarà ritenuta responsabile del trattamento in tale periodo).

I prodotti commerciali dovranno essere regolarmente registrati dal Ministero della Sanità per l'impiego specifico (ospite, parassita, ambiente ecc.).

Non è concesso arrivare sul cantiere con miscele già pronte; esse dovranno essere preparate subito prima



dell'inizio dei lavori.

Le confezioni dei prodotti utilizzati dovranno essere conservate al fine di facilitare i controlli e l'eventuale intervento del medico in caso di intossicazione.

Potranno essere effettuati, quando specificatamente richiesti, dei trattamenti antiparassitari con la tecnica dell'endoterapia. In tal caso bisognerà concordare modalità che arrechino il minor danno possibile alle piante e dovrà essere garantito il risultato da parte della Ditta.

L'Appaltatore dovrà indicare il nome di un responsabile di cantiere abilitato alla consulenza per l'impiego sostenibile di fitofarmaci. A tale responsabile si farà riferimento in caso di necessità. E' a carico dell'Appaltatore la redazione delle "Prescrizioni" che si rendessero necessarie, a firma del responsabile di cui sopra.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le forniture nelle quantità e tipologie richieste dalla D.E.C. nonché la raccolta degli scarti di lavorazione, confezioni e residui, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

ART.51 - PULIZIA E RIFORMAZIONE DEL TONDELLO

E' un'operazione che riguarda più spesso piante giovani, ma può interessare anche piante di grosse dimensioni, e consiste nell'eliminazione delle infestanti, nella zappettatura del terreno e nel taglio di polloni basali, quando presenti. Sono parte integrante della pulizia del tondello anche l'asportazione dei rifiuti di vario tipo (carte bottiglie, lattine, ecc.) eventualmente presenti. Nell'esecuzione di questi interventi bisogna prestare attenzione a non "scoprire" e danneggiare le radici delle piante ornamentali mentre le erbe infestanti vanno estirpate in profondità agendo, quando necessario, anche col solo uso delle mani.

Nel caso di alberi adulti o ormai ben sviluppati e radicati si potrà evitare la zappettatura del terreno; l'eliminazione delle infestanti potrà avvenire attraverso il loro taglio.

La riformazione del tondello quando interessa giovani piante, va eseguita manualmente, con l'impiego di pale e zappe ed ha lo scopo di ricreare l'invaso per la somministrazione dell'acqua e "proteggere" l'alberello durante le operazioni di taglio dell'erba.

E' parte, infine, dell'intervento di pulizia dei tondelli la spollonatura bassa degli alberi ivi radicati.

La Direzione dell'esecuzione in sede esecutiva dei lavori stabilirà i periodi in cui eseguire la pulizia del tondello.

ART 52- INDAGINI FITOSTATICHE

Le indagini fitostatiche saranno condotte con la procedura V.T.A. (Visual Tree Assessment).

L'Appaltatore predisporrà una scheda di rilevazione per ogni albero oggetto d'indagine ed etichetterà l'albero in questione con etichetta in alluminio, numerata a mezzo di incisione indelebile, fornita di punzone da porre a circa 3, 5 metri di altezza.

I contenuti della scheda saranno concordati con la D.E.C. e saranno finalizzati ad informare circa l'identità dell'albero, le sue dimensioni, il suo stato vegetativo apparente, il suo stato fitosanitario, la sua posizione geografica, le sue peculiarità anatomiche, le indagini condotte nel tempo, gli esiti di queste indagini in termini di caratteristiche statiche, il rapporto fra spessore del legno sano e raggio del fusto, le proposte di intervento motivate; dovranno essere allegate delle fotografie a colori che evidenzino i difetti riscontrati. Nel caso siano usati il martello elettronico o il resistografo o il tomografo, alla scheda dovranno essere allegati i tracciati stampati dei sondaggi effettuati.

In pratica dovranno essere predisposte due schede per ogni albero indagato; una prima scheda VTA ed



una seconda scheda con le risultanze strumentali.

La scheda dovrà essere predisposta su supporto informatico in ambiente Windows.

La compilazione della scheda e la firma in calce dovranno essere fatte da Dottore Agronomo o Forestale abilitato.

Gli strumenti che l'Appaltatore, su richiesta della D.E.C., dovrà essere in grado di mettere a disposizione sono i seguenti:

- martelli elettronici ad impulsi,
- misuratori di conducibilità elettrica,
- misuratori di resistenza del legno alla frattura (frattometri),
- misuratori di resistenza del legno alla penetrazione (resistografi) con supporto informatico e stampa dei dati ecc.
- tomografi con supporto informatico e stampa dei dati ecc.
- attrezzature di supporto tipo succhiello di Pressler e altro.

Gli esiti della verifica dovranno essere espressi secondo il protocollo in uso presso il Comune o, in assenza di questo, secondo il protocollo internazionale ISA (International Society of Arboriculture) assegnando, al soggetto indagato, una precisa **"classe di propensione al cedimento"**.

Potranno essere adottati altri protocolli ufficialmente riconosciuti se autorizzati dalla D.E.C. a proprio insindacabile giudizio.

Il prezzo dell'indagine strumentale comprende almeno n° 3 campionature per ogni albero indagato, da fare a diversi livelli fino a 2,5 metri di altezza.

Oltre i 2,5 metri di altezza sarà riconosciuto all'Appaltatore il noleggio a caldo di una piattaforma aerea o il prezzo orario di un "climber" qualora vi fossero limitazioni all'impiego della piattaforma aerea riconosciute dalla D.E.C.

Gli strumenti dovranno essere disinfettati con sali quaternari d'ammonio sia passando da una campionatura all'altra sullo stesso albero sia passando da un albero al successivo. Questi interventi possono essere effettuati durante tutto il corso dell'anno ma sono da preferire i mesi primaverili ed estivi.

Sono sempre a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulterebbe presso centri o discariche autorizzate.

ART.53 - ABBATTIMENTI

Vanno eseguiti utilizzando attrezzature e materiali idonei ed adottando tutte le precauzioni necessarie in modo da effettuare il lavoro senza arrecare danno a persone, piante, edifici od altri manufatti posti nella vicinanza dell'albero d'abbattere. Se necessario l'albero verrà pertanto sramato ed il fusto gradualmente tagliato utilizzando piattaforme od autoscale di altezza appropriata.

Il taglio del fusto dovrà, infine, essere effettuato il più basso possibile e cioè rasente al terreno.

Il legname derivante dagli abbattimenti è a disposizione della Ditta e, se quest'ultima non lo ritenesse utile, dovrà essere avviato alle PP.DD. autorizzate.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed avviato alle PP.DD. autorizzate, a totale carico della Ditta. Tale materiale potrà essere anche sminuzzato (cippato) e, salvo diverso ordine della Direzione dell'esecuzione, essere avviato alle PP.DD. o rimanere a disposizione della Ditta.

L'abbattimento comprende sempre anche l'eliminazione della ceppaia per le piante di piccole dimensioni (alberi impiantati negli ultimi 5 anni o con altezza inferiore a 6 metri).

Durante l'abbattimento dei Platani colpiti dal cancro colorato, degli olmi malati di grafiosi, delle piante attaccate dall'Anoplophora, il taglio degli alberi e lo smaltimento del materiale di risulta dovrà avvenire



secondo particolari modalità indicate di volta in volta dalla Direzione dell'esecuzione nel rispetto delle normative vigenti

Interventi effettuati osservando particolari modalità operative potranno altresì essere richiesti nel caso di piante colpite da altre malattie particolarmente contagiose o parassiti molto aggressivi.

In particolare, nel caso dei Platani ammalati di cancro, bisogna agire nel rispetto delle norme dettate dal decreto del Ministero per le politiche agricole del 17.04.1998 avente per titolo: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Cerastocystis fimbriata*".

Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto l'anno tranne quando si tema la presenza di malattie epidemiche. In questi casi bisogna operare durante i periodi più freddi dell'anno o in estate in corrispondenza di giornate calde e secche.

ART.54 - INTERVENTI SU CEPPEAIE

Questi interventi possono avere diverse finalità:

- eliminazione di situazioni di pericolo o di limitazione della possibilità di transito;
- possibilità di mettere a dimora nuove piante;
- riduzione del potenziale di inoculo di fitopatie o della presenza di insetti parassiti.

Essi possono essere eseguiti in modo diverso a seconda dei risultati che si vogliono ottenere o delle reali possibilità operative.

In particolare distinguiamo:

a) Rifilatura

Consiste nel tagliare il ceppo rasente al terreno.

b) Tramarratura (fresatura)

Il ceppo dovrà essere tagliato almeno 15 cm sotto il livello del terreno e si provvederà al riporto di terreno di coltura fino a riavere il livello originario. Questo tipo di intervento che consiste sostanzialmente nell'eliminazione della parte più alta della ceppaia potrà essere effettuato anche utilizzando apposite macchine fresatrici.

c) Diciocatura (eliminazione, asportazione)

Può essere eseguita mediante escavatrici, trivelle ad elica o a cilindro; sarà la Direzione dell'esecuzione a stabilire di volta in volta quale mezzo usare in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alle finalità prefisse.

In genere la ruspa verrà utilizzata dove ci sarà più spazio a disposizione o dove, per motivi fitopatologici, sarà necessario asportare anche il terreno esplorato dalle radici.

In ogni caso si dovranno asportare i ceppi e le radici più grosse, il terreno in prossimità del foro di estrazione dovrà essere livellato e, se risultasse necessario, la Ditta dovrà provvedere a suo totale carico alla fornitura e stesa di terra di coltivo affinché il terreno soddisfi le caratteristiche di omogeneità volute dalla Direzione dell'esecuzione.



Durante l'esecuzione di tutti gli interventi sopra descritti la Ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i danneggiamenti arrecati alle piante o ai manufatti, compresi quelli della rete tecnologica sotterranea, presenti.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed avviato alle PP.DD. autorizzate.

Allorché venga richiesta l'eliminazione o l'asportazione della ceppaia potrà essere eseguita, se la Direzione dell'esecuzione sarà consenziente, la tramarratura (fresatura) della ceppaia, ma mai la rifilatura.

ART.55 - FORMAZIONE O RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

E' un insieme di operazioni comprendenti i lavori di:

- pulizia di tutti i rifiuti (e macerie) di vario tipo presenti nelle aree interessate da tale intervento;
- trinciatura della vegetazione eventualmente presente e sgombero delle risulite;
- lavorazione profonda (aratura) se richiesta;
- spietramento;
- lavorazione superficiale del terreno (fresatura incrociata);
- mondatura, raccolta ed avviamento alle pubbliche discariche autorizzate, a totale carico della Ditta, dei sassi, radici ed altro materiale di risulta ancora presente;
 - eventuale fornitura, se espressamente indicato dalla Direzione dell'esecuzione, di terreno "strato attivo" privo di radici ed erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci, ecc., che sarà distribuito per uno strato indicato dalla Direzione dell'esecuzione e la cui fornitura e stesura verranno conteggiate a parte;
- rastrellatura e rifiniture;
- concimazione;
- fornitura, distribuzione e reinterro del seme;
- rullatura finale.

Negli interventi di rigenerazione molte delle operazioni sopra elencate non sono necessarie e si potrà ricorrere a macchine composte in grado di effettuare contemporaneamente diverse operazioni.

Il miscuglio di semi da utilizzare per la formazione del tappeto erboso verrà di volta in volta indicato od approvato dalla Direzione dell'esecuzione, in genere, per la formazione di prati resistenti piuttosto rustici (prati calpestabili) dovrà essere costituito dalle sementi, presenti nelle percentuali di seguito riportate, delle seguenti specie:

| | |
|---------------------|---------|
| Lolium perenne | 40-40% |
| Festuca arundinacea | 10-0% |
| Festuca rubra | 25-30% |
| Poa pratensis | 15-30% |
| Agrostis tenuis | 10-0% |
| | ----- |
| Totale | 100-100 |

La composizione relativa dei miscugli è del tutto indicativa dovendo essi mutare a seconda delle finalità attribuite al tappeto erboso (campo di calcio, parco ecc.); in commercio esistono miscugli già pronti di ottima qualità, studiati appositamente per le diverse esigenze.



Il quantitativo di seme da distribuire dipenderà dalle richieste della Direzione dell'esecuzione e potrà variare, a seconda delle caratteristiche che si vogliono ottenere, dai 20 ai 50 gr/m²; la semente dovrà essere di buona qualità e, in particolare, dovrà avere purezza non inferiore al 95% e germinabilità superiore al 90%.

La Direzione dell'esecuzione si riserva la facoltà di prelevare, all'atto della semina, campioni di semente ed eseguire le opportune verifiche.

La Ditta dovrà anche garantire la riuscita dell'operazione di realizzazione del tappeto erboso eseguendo tutte le cure (irrigazioni, diserbanti selettivi, ecc.) necessarie all'attecchimento ed allo sviluppo del prato. Se necessario, in base alle verifiche della Direzione dell'esecuzione, la Ditta dovrà provvedere a sue spese alla risemina delle aree in cui il prato non si sia insediato ed alla eliminazione delle erbe infestanti presenti; la garanzia durerà fino all'esecuzione della prima rasatura. La prima rasatura sarà effettuata, a carico della Ditta, quando il tappeto erboso sarà ben germinato e radicato, su specifica indicazione della Direzione dell'esecuzione.

Un caso particolare è la realizzazione del tappeto erboso costituito da specie spontanee da fiore (prato fiorito) dove le tecniche di realizzazione sono sostanzialmente le stesse di quelle indicate in precedenza. In questo caso verrà distribuito un miscuglio di semi appartenenti a specie spontanee da fiore, indicato od approvato dalla Direzione dell'esecuzione, il cui quantitativo da impiegare per m² varierà in base alla composizione delle specie; utilizzando prevalentemente specie con semi pesanti il quantitativo sarà maggiore di quello indicato in precedenza, con semi più leggeri sarà dell'ordine di quello già segnalato. In ogni caso bisognerà cercare di non esagerare con la quantità di semente, soprattutto nel caso di fioriture contemporanee, per evitare un'eccessiva densità di fiori.

A titolo puramente indicativo il miscuglio di semi di piante da utilizzare potrà essere scelto tra le seguenti specie:

Achillea Millefolium, *Agrimonia Eupatoria*, *Ajuga Reptans*, *Auilegia Atrata*, *Aquilegia Vulgaris*, *Bellis Perennis*, *Campanula Glomerata*, *Campanula Raunculooides*, *Campanula Rapunculus*, *Campanula Rotundifolia*, *Cardamine Pratense*, *Carum Carvi*, *Centaurea Jacea*, *Centaurea Scabiosa*, *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Clinopodium Vulgare*, *Crepis Biennis*, *Daucus Carota*, *Dianthus Carthusianorum*, *Dianthus Deltoides*, *Dianthus Superbus*, *Galium Verum*, *Helianthemum Nummularium*, *Hieracium Auranthiacum*, *Hieracium Pilosella*, *Hypericum Perforatum*, *Knautia Arvensis*, *Leontodon Autumnalis*, *Leontodon Hispidus*, *Malva Moschata*, *Origano Vulgare*, *Picris Hieracioides*, *Pimpinella Major*, *Pimpinella Saxifraga*, *Plantago Lanceolata*, *Primula Veris*, *Prunella Grandiflora*, *Prunella Vulgaris*, *Ranunculus Bulbosus*, *Rhinanthus Alecatorolophus*, *Salvia Pratensis*, *Sanguisorba Minor*, *Scabiosa Columbaria*, *Silene Dioica*, *Silene Flos cuculi*, *Silene Nutans*, *Silene Vulgaris*, *Stachys Officinalis*, *Thymus Pulegioides*, *Tragopogon Orientalis*.

Il seme delle piante da fiore potrà essere mischiato con quello delle graminacee tra cui si consigliano:

Agrostis Capillaris, *Bromus Erectus*, *Cynosurus Cristatus*, *Festuca Ovina*, *Festuca Rubra*, *Phleum Pratense*, *Poa Pratensis*, *Trisetum Flavescens*.

In base alla situazione iniziale, al miscuglio di seme da impiegare ed ai risultati che si vogliono ottenere potranno essere prescritte modalità particolari di esecuzione degli interventi di realizzazione del prato fiorito e richieste specifiche garanzie alla ditta appaltatrice.

In qualche caso, per esigenze particolari, invece di specie spontanee, potranno essere richieste specie ornamentali da fiore.



Le operazioni di semina in base alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento possono essere effettuate:

- manualmente;
- con l'uso di macchine operatrici di limitate dimensioni;
- con macchinari (di varie dimensioni) appositamente realizzati per tali operazioni;
- con la tecnica dell'idrosemina.

Per l'idrosemina vanno impiegate delle apposite macchine che irrorano, in un'unica soluzione ed a forte pressione, una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi (indicate od approvate dalla Direzione dell'esecuzione), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno.

Il periodo ottimale per la semina di un tappeto erboso è tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Un altro periodo che garantisce buoni risultati è quello tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera.

ART.56 - RISEMINA

E' un'operazione eseguita in modo simile alla rigenerazione, ma effettuata in modo molto più speditivo e per superfici limitate.

Si tratta di eseguire leggere erpicature del terreno, in qualche caso anche col solo uso di rastrelli, distribuire il seme ed interrarlo. Questo tipo di intervento, è particolarmente indicato per la realizzazione di prati fioriti.

ART 57- TAGLIO E SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI – PRATI – PRATI RUSTICI – BANCHINE. INCOLTI

Col termine “taglio” dei tappeti erbosi, dei prati, delle banchine, dei prati rustici e degli incolti si identifica il taglio della vegetazione erbacea, ivi compresa la fase erbacea delle piante legnose, e va eseguito rispettando tutte le operazioni di seguito descritte.

Ai fini del presente C.S.A. i termini di “tappeto erboso”, “prato” e “prato rustico” sono considerati sinonimi. Ai fini del presente C.S.A. i termini “taglio”, “sfalcio”, “rasatura” sono considerati sinonimi anche se, normalmente, ma non necessariamente, sottintendono una diversa frequenza di intervento che si traduce in un diverso grado di cura.

Ai fini del presente C.S.A. i termini “banchine”, “banchine stradali” e “cigli stradali” sono usati come sinonimi. Sempre ai fini del presente C.S.A. le banchine si intendono di una larghezza variabile da 0,5 a 3,5 metri circa. Possono essere in piano o in scarpata, libere oppure occupate da vegetazione arborea o arbustiva. E' possibile verificare la larghezza media effettiva per ogni area eseguendo gli opportuni sopralluoghi. La larghezza prevalente è compresa fra 1,0 e 2,5 metri circa. In ogni caso la banchina comprende tutta la proprietà comunale dal bordo pavimentato ai confini esterni.

Sono parte integrante del taglio erba (tappeti erbosi, prati, prati rustici, banchine) e quindi compresi nel prezzo di esecuzione di questo intervento:

a) pulitura preliminare che comprende:

- le operazioni preliminari di raccolta ed allontanamento di tutti i rifiuti (carte, bottiglie, lattine, oggetti in plastica ecc.), compresi i sassi più grossi, eventualmente presenti nelle aiuole o in altre superfici da tagliare;



- la raccolta e l'allontanamento delle foglie o di altre parti vegetali (rami, semi, frutti, ecc.) eventualmente presenti nell'area interessata dal taglio e su tutte le superfici dove si sviluppano alberi, arbusti, siepi, tappezzanti, rampicanti e quant'altro;
- la pulitura preliminare descritta nei punti precedenti deve essere estesa alle superfici pavimentate presenti nell'area anche se incoerenti (ghiaia, sabbia, calcestruzzo ecc.) come vialetti, aree di sosta, impianti, passaggi, cavedi ecc. ;
- gli interventi di pulitura preliminare devono essere eseguiti sia quando il taglio è previsto con raccolta delle risulite sia, e a maggior ragione, in caso contrario (mulching); anche in caso di mulching la pulitura preliminare deve essere estesa a superfici pavimentate e a superfici sottochioma come sopra descritte;
- la pulitura preliminare deve essere eseguita prima del taglio erba.

b) taglio / rasatura / sfalcio consistente in:

- taglio dell'erba;
- lavori di rifinitura del taglio intorno ad alberi ed arbusti (che non devono in alcun modo essere danneggiati), ai cordoli, alle recinzioni, ecc.;
- rifilatura intorno a lapidi, cippi tombali, monumenti ecc. eventualmente presenti, prestando particolare attenzione a non danneggiare porta fiori, porta lumini, cassette ed elementi di arredo in genere;
- rifilatura lungo cordoli, recinzioni, pavimentazioni, marciapiedi, camminamenti e manufatti in genere con valore di "diserbo meccanico" dell'area; tale intervento va esteso anche ai perimetri esterni delle recinzioni e ai marciapiedi perimetrali esterni alle aree
- taglio di piante infestanti arboree, arbustive, erbacee e rampicanti, anche se preesistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ailanto, ciliegio tardivo, luppolo, vitalba, edera, rovo ecc.), fino ad una circonferenza di cm 40 misurata a 100 cm da terra;
- il taglio dei tappeti erbosi va eseguito su ogni singola area, anche delle dimensioni più piccole, in tutte le sue parti comprese le zone dove l'erba non cresce a causa dell'ombreggiamento, del costipamento, del ristagno o di altri fattori.

c) spollonatura basale e fino a 3,0 m di altezza, di tutti gli alberi con polloni presenti nell'area; sono compresi polloni anche di grosso diametro qualora non tagliati negli anni precedenti, i selvatici, i succhioni e simili.

d) taglio dei rami interferenti degli alberi, degli arbusti e delle siepi presenti nell'area fino a 6,0 m di altezza; per rami interferenti si intendono quei rami, di qualsiasi dimensione, che interferiscono col passaggio di persone e veicoli di servizio, con segnaletica, illuminazione ed impianti in genere, o che siano causa di scarsa visibilità ecc.

e) sgombero delle risulite che prevede:

- la raccolta, il carico ed il conferimento di tutto il materiale di risulta alle pubbliche discariche o in centri all'uopo autorizzati;
- sono compresi le foglie, i rami caduti a terra, i resti vegetali e i rifiuti di vario genere, anche posti in prossimità o "sotto" le siepi, gli arbusti, le piante tappezzanti e altre tipologie vegetali, ovunque posizionati;



- sono a carico dell'Appaltatore, quindi compresi nel prezzo, gli oneri di smaltimento anche se il listino adottato recita diversamente;
- lo sgombero delle risulite deve essere contestuale al taglio; in caso di taglio con raccolta è vietato l'impiego di macchine da mulching ed è obbligatorio l'impiego di macchine professionali dotate di dispositivi per la raccolta contestuale al taglio

f) oneri di smaltimento: sono a carico dell'Appaltatore, quindi compresi nel prezzo, gli oneri di smaltimento anche se il listino adottato recita diversamente;

g) nel caso in cui sia previsto il taglio con raccolta è tassativamente vietato l'impiego di macchine da mulching e tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto contestualmente al taglio stesso e trasportato presso i luoghi di conferimento nella medesima giornata di esecuzione del taglio, pena la mancata contabilizzazione, l'emissione delle penali previste dal presente C.S.A.

h) nel caso sia previsto il taglio senza raccolta dovrà essere adottata la tecnica del mulching; in particolare l'erba tagliata, le foglie, i frutti e i semi caduti a terra dovranno essere tritati finemente a più passaggi. Sono invece comprese tutte le altre operazioni descritte nei punti precedenti.

La raccolta delle foglie va quindi eseguita, come indicato in precedenza, tutte le volte che verranno tagliati i tappeti erbosi con raccolta. In questo caso il servizio di raccolta foglie è parte integrante del taglio e compreso nel prezzo. In caso di mulching le foglie dovranno essere finemente triturata a più passaggi.

Il taglio dei tappeti erbosi va eseguito su ogni singola area, anche delle dimensioni più piccole, in tutte le sue parti comprese le zone dove l'erba non cresce a causa dell'ombreggiamento. La mancata o parziale esecuzione di una delle succitate operazioni farà sì che l'intero intervento venga considerato come "non eseguito" e quindi non contabilizzato.

Vengono considerate come tappeti erbosi anche le aree a verde situate sotto alberi, arbusti, siepi ecc. dove, a causa dell'ombreggiamento, la presenza di erba è scarsa o nulla.

Sulle superfici boscate, assimilabili a bosco anche se non rientranti nella definizione normativa, il DEC può richiedere il taglio selettivo nel rispetto della rinnovazione autoctona senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante.

La mancata o parziale esecuzione di una delle succitate operazioni farà sì che l'intero intervento venga considerato non eseguito e quindi non contabilizzato.

Prima dell'esecuzione degli interventi di taglio la Ditta dovrà segnalare l'eventuale presenza di piante danneggiate alla base; se ciò non avverrà la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danneggiamenti alla base delle piante che saranno accertati dalla D.E.C. durante l'esecuzione dei lavori previsti.

In presenza di "**prati fioriti**", "**macchie di piante bulbose**", "**macchie di stagionali**" ecc. **appositamente realizzate** gli interventi di rasatura dovranno essere concordati preventivamente con la D.E.C.; gli stessi dovranno quindi essere tagliati in epoca e con modalità particolari senza che ciò comporti alcuna spesa aggiuntiva per la Stazione appaltante.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione del taglio a perfetta regola d'arte è computato come segue:



- Castello Visconteo aree interne: giorni 4
- Castello Visconteo aree esterne: giorni 7
- Parco Castello aree interne: giorni 16
- Parco Castello perimetro esterno: giorni 3
- Parco ILLA: giorni 7
- Parco Ronchi: giorni 4
- Le tempistiche di cui sopra sono sovrapponibile e, di conseguenza, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione più squadre per rispettare i tempi previsti anche se le diverse aree dovranno essere tagliate contestualmente. Ne deriva che la DEC potrà richiedere l'esecuzione del taglio di tutte le aree in 16 giorni naturali e consecutivi.
- per tutte le altre aree sono concessi: n° 1 (uno) giorno solare (quindi compresi i festivi) ogni 10.000 mq, indipendentemente dal frazionamento (es. singola area di 10.000 mq o 20 aree che hanno una superficie complessiva di 10.000 mq). A titolo esemplificativo: per tagliare una superficie pari a 45.000 mq saranno concessi 5 giorni naturali consecutivi.
- per lotti uguali o superiori a mq 200.000 il tempo concesso è comunque non superiore a giorni 20 naturali e consecutivi.

ART.58 – DISERBO CHIMICO

Come per i trattamenti antiparassitari, quanto di seguito descritto deve tenere conto delle limitazioni imposte dal D.lgs 14/08/2012 n° 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), dal D.M.paf 22/01/2014 (Adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari D.lgs n° 150 del 14/08/2012) e dal DGr. X3233 del 6 marzo 2015 (PAR) (approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano d'Azione Nazionale) e dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'intervento comprende il diserbo chimico di tutte le superfici pavimentate, anche con coperture incoerenti (ghiaia, calcestruzzo, terra battuta ecc.), presenti nelle aree in carico nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'esecuzione.

In caso di diserbo chimico tutti gli operatori dovranno essere abilitati all'uso di fitofarmaci.

La Ditta dovrà inoltre indicare il nome di un responsabile di cantiere abilitato alla consulenza nel campo dell'uso sostenibile dei fitofarmaci. A tale responsabile si farà riferimento in caso di necessità.

E' a carico della Ditta la redazione del Piano dei Diserbi, sottoscritto dal responsabile di cui sopra, con i contenuti minimi di legge, da depositare presso la Stazione Appaltante e da aggiornare giornalmente durante l'esecuzione del servizio o quando ve ne sia necessità.

La Ditta potrà scegliere modalità diverse di intervento ma, in questo caso, dovrà eseguire interventi in numero tale da garantire il risultato.

Per il diserbo chimico si richiamano alcune prescrizioni sempre cogenti:

- 1) obbligo di utilizzare attrezzature in grado di distribuire il prodotto tal quale, senza preventiva diluizione (micronizzatori),



- 2) obbligo di eseguire il diserbo con personale che procede a piedi; gli operatori dovranno procedere camminando ed essere dotati di attrezzature a spalla o, comunque, di attrezzature di piccola dimensione come carriole e simili,
- 3) divieto assoluto di eseguire il diserbo nelle ore notturne mentre potrà essere richiesto di operare la mattina presto o nel tardo pomeriggio in presenza di luce naturale sufficiente,
- 4) obbligo di apporre cartelli informativi sulla base di un modello che sarà fornito dalla D.E.C. in modo da rendere efficace l'informazione dei cittadini sull'intervento che si sta eseguendo; la fornitura dei cartelli, la loro apposizione prima dell'intervento e la loro rimozione una volta scaduto il tempo di rientro sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire una garanzia sull'efficacia del trattamento e contro eventuali danni, diretti ed indiretti, arrecati dal diserbo.

I diserbanti impiegati dovranno essere caratterizzati da azione sistemica totale per via fogliare e non radicale e bassa persistenza; essi non dovranno possedere azione residuale.

La D.E.C. potrà richiedere l'aggiunta di diserbanti con azione antigerminello alle miscele impiegate, qualora autorizzate o prescritte da persona abilitata, senza che questo comporti un aumento del prezzo di contratto.

Il taglio dell'erba morta e lo sgombero delle risulte non sono compresi nel prezzo qualora l'Appaltatore rispetti il cronoprogramma fissato dalla D.E.C.

Nel caso che si verifichi un ritardo nell'esecuzione dell'intervento superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi (anche discontinui) e che tale ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto al taglio delle infestanti diserbate, alla raccolta e allo sgombero delle risulte a propria cura e spese.

L'Appaltatore potrà organizzare l'intervento nel modo che ritiene più opportuno procedendo, in ogni caso, "a macchia d'olio" sul territorio, ovvero per zone contigue.

La squadra tipo dovrà essere guidata da persona esperta, idonea alla mansione assegnata ed in possesso di abilitazione per l'acquisto e l'uso di fitofarmaci anche se non obbligatorio relativamente ai prodotti impiegati.

Se specificato in Elenco Prezzi Unitari ogni intervento comprende il diserbo chimico totale di tutte le aree pavimentate presenti sul territorio e di proprietà comunale.

Per aree pavimentate si devono intendere sia le superfici non drenanti sia le superfici parzialmente drenanti o drenanti.

Oltre alle superfici coperte da asfalto, manufatti in pietra o sasso e manufatti in cemento, sono comprese quelle coperte da materiali incoerenti come, per esempio, il ghiaietto ed il calcestr.

Sono escluse le località frequentate dai gruppi vulnerabili come, per esempio, parchi, giardini, pertinenze di edifici comunali, scuole, centri sportivi e ricreativi e simili; sono escluse le perimetrazioni esterne di tali aree (recinzioni, cordoli, marciapiedi ecc.).

Nelle aree adiacenti a quelle frequentate da gruppi vulnerabili l'Appaltatore è tenuto, senza variazione di prezzo, ad eseguire il pirodiserbo o il diserbo meccanico o soluzione alternativa approvata dalla D.E.C.

Il servizio dovrà essere condotto celermente, con una o più squadre, dimensionate in modo tale da ultimare un intervento completo nei termini seguenti:



- in non più di 12 (dodici) giorni lavorativi consecutivi per quanto riguarda il LOTTO EST (vedi Allegato)
- in non più di 12 (dodici) giorni lavorativi consecutivi per quanto riguarda il LOTTO OVEST (vedi Allegato)

Per ogni lotto l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno n° 2 (due) squadre composte ciascuna da n° 3 (tre) operatori (1 specializzato e 2 qualificati) con idonea singola attrezzatura; uno dei tre sarà in parte adibito al posizionamento e rimozione dei cartelli informativi.

Se necessario, qualora a giudizio della D.E.C. il servizio rischi di terminare con ritardo, l'Appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione almeno n° 3 (tre) squadre come le precedenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le forniture necessarie nonché la raccolta degli scarti di lavorazione, confezioni e residui, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

ART. 59 – DISERBO MECCANICO

Questo intervento comprende lo sfalcio meccanico delle erbe infestanti sia che siano state preventivamente diserbate sia che non lo siano state.

Valgono tutte le condizioni descritte per il diserbo chimico con logiche differenze.

Il diserbo meccanico comprende il taglio, la raccolta e lo smaltimento dell'erba tagliata, inclusi gli oneri. L'intervento meccanico deve essere esteso all'erba presente all'interno dei tondelli che accolgono alberi o destinati ad accoglierli (per nuovi impianti non ancora eseguiti, per fallanze ecc.)

Come per il diserbo chimico il servizio dovrà essere condotto celermente, con una o più squadre, dimensionate in modo tale da ultimare un intervento completo nei termini seguenti:

- in non più di 14 (quattordici) giorni lavorativi consecutivi per quanto riguarda il LOTTO EST (vedi Allegato DISERBO),
- in non più di 14 (quattordici) giorni lavorativi consecutivi per quanto riguarda il LOTTO OVEST (vedi Allegato DISERBO).

Per ogni lotto l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno n° 2 (due) squadre composte ciascuna da n° 3 (tre) operatori (1 specializzato e 2 qualificati) con idonea singola attrezzatura.

Se necessario, qualora a giudizio della D.E.C. il servizio rischi di terminare con ritardo, l'Appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione almeno n° 3 (tre) squadre come le precedenti.

ART.60 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE

Le piante da porre a dimora durante l'esecuzione dei servizi previsti per il Comune di Legnano, dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. appartenere alla specie e varietà richieste. Se al momento della fornitura, per mancanza di alcune caratteristiche distintive (foglie, fiori, frutti, ecc.), non fosse possibile stabilire con certezza l'entità botanica della pianta, questa sarà accettata con riserva; la riserva sarà sciolta solo se la verifica risulterà positiva, in caso contrario la Ditta dovrà sostituire a suo completo carico e con le relative garanzie i soggetti appartenenti alle specie o varietà richieste. Nel caso fosse specificato, la Ditta dovrà anche fornire le piante del sesso richiesto accompagnate da apposito certificato attestante quanto sopra e l'impegno a sostituire l'albero, non corrispondente al sesso stabilito, a suo completo carico, anche oltre il periodo di garanzia se i caratteri distintivi apparissero più tardi;



2. essere sane e rigogliose, esenti da attacchi parassitari (insetti, funghi, virus ecc.); non presentare ferite, scortecciature o strozzature da legatura; la chioma dovrà avere una buona conformazione, essere "piena" e proporzionata al diametro del fusto. La pianta non dovrà pertanto presentare segni di capitozzatura, cioè una evidente discontinuità diametrica tra il fusto ed il ramo con funzione di guida (ramo leader);
3. possedere, in base a quanto richiesto:
 - radici provviste di "pane di terra" con zolla priva di fratture o disseccamenti; prima della messa a dimora l'involucro della zolla dovrà essere tolto e la zolla stessa non dovrà frantumarsi;
 - contenitore di dimensioni e caratteristiche preventivamente concordate; il contenitore andrà ovviamente tolto prima dell'impianto. Asportato il contenitore si dovranno vedere numerosi capillari e piccole radici;
 - radici nude ben distribuite, ricche di barbatelle.

In ogni caso sarà la Direzione dell'esecuzione, sulla base delle caratteristiche sopra esposte, che provvederà alla scelta delle piante in cantiere. Su espressa richiesta della Ditta, la Direzione dell'esecuzione potrà eventualmente operare la scelta in vivaio.

Dopo aver preparato le buche di larghezza e profondità sufficienti a contenere comodamente la zolla le piante saranno collocate a dimora, distanziate tra loro e dai manufatti presenti secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'esecuzione, avendo cura che il colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e che le radici non siano soggette a condizioni di ristagno di umidità.

Si dovrà inoltre prevedere la realizzazione della zanella (piccolo bacino di vaso per l'acqua irrigua) e l'ancoraggio degli alberi mediante pali tutori, picchetti e tiranti o altri accorgimenti particolari in base alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione. I tipi di legacci da utilizzare dovranno essere specifici per la legatura di piante ed essere indicati od approvati dalla Direzione dell'esecuzione.

Nel caso di utilizzo di pali tutori in legno, questi dovranno essere completamente scortecciati.

Per le piantine forestali (piante richieste di limitate dimensioni) si potranno utilizzare come pali tutori delle cannette di bambù di dimensioni proporzionate all'altezza delle piante.

La base del fusto dovrà essere protetta con reti o altri manufatti che verranno, di volta in volta, indicati od approvati dalla Direzione dell'esecuzione. L'altezza del manufatto di protezione della base del fusto dovrà risultare, di norma, di almeno 50 cm.

Sono altresì a totale carico della Ditta tutte le cure colturali (irrigazioni, trattamenti antiparassitari, eliminazione di eventuali polloni basali, ecc.) necessarie a mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo le piante per un anno a partire dalla data d'impianto.

Nel caso venga previsto l'impianto d'irrigazione la Ditta dovrà, nel periodo di garanzia, regolare il funzionamento di tale impianto in modo da garantire alle piante il giusto quantitativo di acqua.

Durante tale periodo la Ditta sarà ritenuta responsabile della morte delle piante, qualunque sia la causa e dovrà provvedere alla loro sostituzione, sostenendone tutti i costi, con altre piante che dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate nel presente paragrafo.

La Direzione dell'esecuzione, in ogni caso, in sede di collaudo (certificazione della regolare esecuzione), potrà pretendere la sostituzione delle piante che apparissero sofferenti e poco vitali o, comunque, con caratteristiche peggiori di quelle iniziali.



Se la mortalità delle piante risulterà superiore al 15% di quelle messe a dimora la Ditta, per ogni soggetto morto, oltre al limite percentuale sopra indicato, dovrà oltre che sostituire la pianta, pagare una penale, al netto del ribasso d'asta, stabilita come segue:

- per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 10 e 14 cm € 140,00;
- per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 14 e 18 cm € 230,00;
- per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 18 e 25 cm € 320,00;
- per alberi con circonferenza del fusto superiore a 25 cm la penale sarà stabilita dalla Direzione dell'esecuzione, in base al valore delle piante richieste, prima della fornitura.

L'importo delle penali verrà decurtato dall'ultimo certificato di pagamento o, in mancanza di capienza di questo, dal deposito cauzionale.

ART.61- CONTROLLO LEGATURA PIANTINE FORESTALI

Il controllo della legatura delle piantine forestali va eseguito in base alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione, e consiste nel raddrizzare le cannette storte, sostituire quelle rotte (la cannetta verrà compensata a parte) e nel togliere i legacci e rimetterli in posizione più idonea, in base allo sviluppo delle piantine. I legacci che risultassero ormai inutili vanno tolti e non più sostituiti. La fornitura dei legacci è compresa nel prezzo di esecuzione di quest'operazione.

ART.62 - CONTROLLO LEGATURA GIOVANI ALBERI

Il controllo della legatura dei giovani alberi è operazione analoga alla precedente; anche in questo caso vanno sostituiti i pali tutori rotti o non più idonei, che saranno compensati a parte e rifatte le legature in posizione più idonea. La fornitura dei legacci è compresa nel prezzo di esecuzione di quest'operazione.

ART.63 - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER ANCORAGGIO E PROTEZIONE ALBERI

Il manufatto per l'ancoraggio e la protezione dei giovani alberi dovrà essere realizzato, utilizzando pali in legno piallati, torniti ed impregnati a pressione in autoclave, con diametro di 8 cm. (la Direzione dell'esecuzione, in base alla dimensione degli alberi da fornire potrà richiedere pali con diametro diverso). I pali verticali saranno legati tra loro, sempre utilizzando pali in legno piallati, torniti ed impregnati a pressione in autoclave, con diametro di 4 cm, tagliati a metà in senso longitudinale. La Direzione dell'esecuzione, in sede esecutiva dei lavori, fornirà ulteriori indicazioni su come realizzare il manufatto in oggetto.

ART 64- FORMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE FIORITE

Dalla voce "formazione e manutenzione delle aiuole fiorite" sono escluse la fornitura e la posa delle piantine.

La "formazione e manutenzione delle aiuole fiorite" comprende tutte le operazioni necessarie, in numero illimitato, per avere un risultato a regola d'arte, di assoluto decoro per tutta la durata dell'appalto, consono al luogo e, in particolare:

Lavorazioni preliminari del terreno che consistono in:

- pulizia preliminare di tutta la superficie interessata dal lavoro e, se necessario, trinciatura della vegetazione presente,
- lavorazione meccanica oppure manuale del terreno (fresatura o vangatura) fino ad una profondità di 20-25 cm al fine di rendere soffice il terreno; va prevista la rifinitura manuale su tutta la superficie interessata,
- livellamento del terreno mediante erpicatura o rastrellatura,



- fornitura e interrimento di 30–40 lt. di ammendante e 30–40 gr di concime per mq,
- estirpazione e sgombero di tutte le piante a fine ciclo e livellamento del terreno,
- alla fine del ciclo, qualora non fosse previsto un immediato ricambio di tutte le piantine, dopo l'estirpazione delle esistenti, il terreno dovrà essere livellato, in modo da garantirgli un profilo omogeneo, leggermente baulato e ripulito da eventuali rifiuti e resti di vegetazione presenti. Fino al nuovo impianto la ditta dovrà mantenere sempre in ordine il terreno togliendo le piante che dovessero crescere e ripulirlo da eventuali rifiuti.

Formazione e delimitazione dell'aiuola che consiste in:

- formazione dell'aiuola completamente scevra da erbe e corpi estranei previa sminuzzatura del terreno, con formazione di fossetto perimetrale e baulatura omogenea,
- disegno dell'aiuola secondo le forme indicate dal DEC

Manutenzione aiuole che consiste in:

- irrigazioni da eseguire almeno con periodicità settimanale utilizzando 30–40 lt/mq di acqua, distribuendo l'acqua senza causare danni alle piante o al terreno. Se l'aiuola è dotata di impianto di irrigazione la ditta dovrà provvedere alla sua apertura, regolazione e chiusura al fine di irrigare, in modo adeguato, l'aiuola stessa,
- sarchiature e scerbature, da effettuare almeno ogni 15 giorni, al fine di eliminare tutte le infestanti presenti nell'area dell'aiuola. Il materiale di risulta va allontanato nella medesima giornata;
- la pulizia, da effettuare almeno ogni 15 giorni, per togliere carte ed altri rifiuti, eventualmente presenti nell'aiuola. Il materiale di risulta va allontanato nella medesima giornata.

Tutte le operazioni previste comprendono la raccolta e conferimento alle PP.DD. autorizzate di tutto il materiale di risulta (sassi, radici, resti di vegetazione, piantine a fine ciclo, materiali d'uso ecc.) compresi oneri.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione della formazione di aiuole fiorite a perfetta regola d'arte è computato in 1 (uno) giorno solare (quindi compresi festivi) ogni 100 mq di superficie di insidenza, indipendentemente dal frazionamento (vedi esempi precedenti – taglio erba e raccolta foglie).

ART 65 – REALIZZAZIONE DELLE AIUOLE FIORITE CON FORNITURA E POSA PIANTE STAGIONALI

La "fornitura e posa di piantine", in genere stagionali ma non necessariamente, comprende la fornitura franco cantiere e la posa delle piantine in quantità tale da ottenere un "pronto effetto" ed una completa copertura delle superfici di investimento. Le distanze d'impianto, quindi il numero di piante/mq, varieranno in funzione della specie, varietà e dimensione del vaso. Il prezzo può essere per singola piantina, oppure a corpo per ogni intervento completo su tutta l'area d'investimento, oppure a corpo per mq effettivamente coperto, in base alle unità di misura riportate in elenco prezzi.

La specie/varietà da fornire e mettere a dimora saranno stabilite dal DEC in sede operativa così come le aree interessate saranno indicate dal DEC in sede operativa. Il DEC, a proprio insindacabile giudizio e senza oneri aggiuntivi, potrà ordinare una diversa conformazione delle aiuole; in questo caso l'appaltatore dovrà ripristinare il prato dove necessario senza oneri aggiuntivi.

Materiale di risulta

Tutte le operazioni previste comprendono la raccolta e conferimento alle PP.DD. autorizzate di tutto il



materiale di risulta (sassi, radici, resti di vegetazione, piantine a fine ciclo, materiali d'uso ecc.) compresi oneri.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione della fornitura e posa di piantine a perfetta regola d'arte è computato in 1 (uno) giorno solare (quindi compresi festivi) ogni 50 mq di superficie di insidenza, indipendentemente dal frazionamento (vedi esempi precedenti – taglio erba e raccolta foglie).

ART.66- TAGLIO VEGETAZIONE DEL SOTTOBOSCO

Il taglio della vegetazione del sottobosco comprende:

- il taglio della vegetazione infestante e cioè, allorché presenti, il taglio dei Rovi, della Vitalba, del Luppolo (edera quando avviluppa in maniera evidente il tronco degli alberi) e di molte piante erbacee che, ricoprendo il terreno, non permettono l'insediamento e lo sviluppo della rinnovazione naturale oppure, come nel caso del Luppolo e della Vitalba, condizionano negativamente l'attività vegetativa degli alberi, soprattutto se giovani e di limitate dimensioni;
- il taglio di tutti i soggetti di Ailanto (*Ailanthus altissima*), Ciliegio tardivo (*Prunus serotina*) e di altre specie arboree ritenute infestanti (*Acer negundo*), quando presenti, purché di altezza inferiore a 6 metri;
- l'asportazione di tutti i rifiuti e le macerie superficiali eventualmente presenti nell'area interessata dal progetto che dovranno essere raccolti e smaltiti nel rispetto della legislazione vigente in materia. Per rifiuti superficiali si intendono quelli non ricoperti in modo consistente dal terreno e dove non è cresciuta vegetazione di tipo arboreo ed arbustivo. Sono rifiuti o macerie che possono agevolmente essere raccolti manualmente o con l'aiuto di attrezzi molto semplici (pale, forche, pinze, ecc.).

Nell'ambito dei lavori di taglio della vegetazione del sottobosco si dovrà anche eseguire la pulizia degli arbusti, consistente nell'eliminazione delle parti secche di tali piante oppure, su indicazione della Direzione dell'esecuzione il loro diradamento se troppo numerosi oppure aduggianti la rinnovazione (naturale od artificiale) di specie forestali arboree.

ART.67 – ALLEGATI

Allegato 1) COMPUTO METRICO

Allegato 2) CONSISTENZE – ELENCO PREZZI UNITARIO

Allegato 3) LOCALITA'

Allegato 4) QUADRO ECONOMICO GENERALE